



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

RACCOMANDATA A MANO

AREA 04 - SETTORE 01

Franco

AREA SVILUPPO ECONOMICO
SETTORE REGOLAZIONE DEI
MERCATI (Artigianato)
CENTRO DIREZIONALE
80143 NAPOLI

A C ATURA Settore Contenzioso Civile e Penale
19 APR. 2012
302206

N. Pratica: 00 1621/05
D'Alessandro Giuseppe c/ Regione Campania
Oggetto: Trasmissione atto di precetto con sentenza n.3981/07

In riferimento al giudizio indicato in oggetto, si trasmette atto di precetto notificato alla scrivente in data 22.11.2011.

Ad ogni buon fine si ritrasmette copia della sentenza n.3981/07 emessa dal Giudice di Pace di Castellammare di Stabia (NA) in data 06.07.2007 notificata con formula esecutiva in data 5.09.2007.

Pertanto, si invita codesto Settore a provvedere alla liquidazione delle somme precettate, onde evitare un ulteriore aggravio delle spese conseguente all'eventuale procedura esecutiva.

Avv. Pezzella

Ok 20/04/2012

Il Dirigente del Settore
Avv. Fabrizio Nicefaro

P. R.
20/04/2012

cc
7621.06
AVV. PEZZELLA

COP

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. 01 SETTORE 01

180517 NOV 2011

UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli, Via S. Lucia, 81

Studio Legale
Avv. Salvatore Caligiuri
Via Roma, 20 - C. mare di Stabia
Tel./Fax 081 8713419
cell. 339 3142019

ATTO DI PRECETTO DI PAGAMENTO

L'Avv. **Salvatore CALIGIURI** (c. f. CLG SVT 67B17 G813V - p. i. 03026111215), nato a Pompei (NA) il 17/2/1967 e con studio in Castellammare di Stabia (NA) alla via Roma n. 20 (numero fax: 081/8713419 - identificativo PEC: avv.salv.caligiuri@pec.giuffre.it), nella sua qualità di procuratore di se stesso, ai fini del presente atto elett.te dom.to presso e nello studio dell'Avv. Alessandra CESARANO in Napoli alla via Duomo n. 184; -----

IN VIRTU' della sentenza n. 3981/07 del 21/5/2007, depositata in Cancelleria e resa pubblica il 6/7/2007, esente da imposta di registrazione, munita di formula esecutiva in data 5/9/2007, emessa ad esito della causa tra D'ALESSANDRO Giuseppe contro la Regione Campania, il Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, dr. Ciro Vitale, annullava il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 39 del 20/3/2006 e notificato il 28/3/2006, nonché condannava l'Ente resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate complessivamente in €. 700,00 oltre 12,5% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato; -----

28/3/06 A
C. di St.
ces. im
del. ita
Quisiana
M41

CHE sinora nessun pagamento è stato effettuato, nemmeno dopo la notifica della sentenza de quo - munita di formula esecutiva - effettuata alla Regione Campania in data 17 - 24/9/2007; -----

CHE l'istante, quale procuratore antistatario, intende agire in esecutiviis; -----

INTIMA E FA PRECETTO

alla Regione Campania, in persona del legale rappresentante a. t., con sede in Napoli - 80100 - alla via Santa Lucia n. 81 (Palazzo della Regione), di pagare le seguenti somme, comprensive di quelle successive, che così si specificano:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. AVVOCATURA

22 NOV 2011

	SPESE	DIRITTI	ONORARI
- in sentenza	20,00	35	330,00
- esame dispositivo notificato			
- ritiro fascicolo		,00	
- esame sentenza		10,00	
- formazione fascicolo		10,00	

COPIA

COPIA

- richiesta copie esecutive 6,20	10,00	
- ritiro copie esecutive	10,00	
- disamina formula esecutiva	10,00	
- richiesta notifica sentenza	10,00	
- ritiro ed esame notifica	10,00	
- posizione ed archivio	39,00	
- atto di precetto	39,00	23,00
- scrittura e collazione	10,00	
- richiesta notifica 11,00	10,00	
- ritiro ed esame notifica	10,00	
- corrispondenza informativa	39,00	
- consultazione con il cliente	39,00	
- nota specifica	10,00	
- RIMBORSO FORFETTARIO 12,5%	€.	123,62
- C. P. A. 4% (su €. 1.112,62)	€.	44,50
- I. V. A. 21% (su €. 1.157,12)	€.	242,99
- TOTALE	€.	1.437,31


In definitiva complessivamente la somma di €. 1.437,31 salvo errori & omissioni, oltre alle spese successive ed interessi, da pagarsi entro e non oltre il termine di giorni 10 (DIECI) dal ricevimento del presente atto.

Con avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.

SALVIS JURIBUS

Castellammare di Stabia (NA), 11/11/2011

Avv. Salvatore CALIGIURI



Studio Legale
Avv. Salvatore Caligiuri
Via Roma, 20 - C. mare di Stabia
Tel./Fax 081 8713419
cell. 339 3142019

COPIA

CC-1621/06
Avv. Pezzella

Settore AA CC, della Presidenza
e Collegamenti con gli Assessori



3981/07 -
R.G. 2318/06 -
DEF. N. 6 LUG 2007
REP. N.
Cron. N. 4666/07 -

24 SET 2007

14943

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
CASTELLAMMARE DI STABIA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, Avv. Dott. CIRO VITALE, ha emesso la seguente -

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2318/2006 R.G. riservata, per la decisione, all'udienza del giorno 21.05.2007 -

T R A

il sig. D'ALESSANDRO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (NA), alla via Roma, n. 20, presso lo studio dell'Avv. SALVATORE CALIGUIRI, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine del ricorso -

RICORRENTE -

C O N T R O

la spett.le REGIONE CAMPANIA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore pgr, rappresentata e difesa dall'Avv. ANNAMARIA PEZZELLA, in virtù di procura generale, ad lites, per Notaio Cimmino, Rep. 35093, del 24.09.2002, ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Santa Lucia, n. 81, Palazzo della Regione -

RESISTENTE -

OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa

Avv. Pezzella
26.9.07 V

A.G.C. AVVOCATURA
Settore Contenzioso Civile e Penale
NAPOLI 26 SET 2007

25 SET. 2007 [onte: http://b.c.c.p.campania.it](http://b.c.c.p.campania.it)

CONCLUSIONI

All'udienza del 21.05.2007, le parti costituite concludevano così come risulta dal relativo verbale di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso regolarmente depositato il 07.04.2006, il ricorrente, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 39, del 20.03.2006 e notificata il 28.03.2006, per l'importo di € 1.032,91, più € 5,56 per spese di notifica a titolo di sanzione amministrativa per la violazione accertata dell'art. 15 della L. R. 11/1987 e per avere lo stesso esercitato l'attività di restauratore di mobili senza la prescritta iscrizione all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane. Lo istante proponeva tale ricorso sostenendo che la predetta ordinanza era nulla ed illegittima, anche perché l'importo richiesto con il verbale n. 55, del giorno 01.09.2004, era stato regolarmente pagato in data 18.10.2004, nei termini di legge, con bollettino postale e comunque il tutto prima dell'emissione dell'ordinanza impugnata. Concludeva per l'annullamento della prefata ordinanza, con tutte le conseguenze di legge e con vittoria di spese ed onorari del giudizio.

Si costituiva la spett.le REGIONE CAMPANIA, la quale affermava che effettivamente il ricorrente aveva provveduto al pagamento di quanto richiestogli, ma lo aveva comunicato solo in data 03.04.2005, al competente Ufficio, il quale subito provvedeva, con una successiva ordinanza, ad annullare l'ordinanza impugnata.

All'udienza del 21.05.2007 la causa veniva decisa, mediante lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso così come proposto dal sig. D'ALESSANDRO GIUSEPPE è fondato e merita accoglimento. Invero, dalla documentazione versata in atti risulta che il ricorrente ha regolarmente pagato in data 18.10.2004, la somma di € 861,00, con versamento sul C/C postale n. 00251801, intestato alla Tesoreria Regionale della Campania, nel rispetto di quanto richiesto nel processo verbale medesimo. Deve evidenziarsi che il provvedimento sanzionatorio dell'Ente resistente è stato emesso il 20.03.2006 e notificato il 28.03.2006.

< 

Come ben si osserva il pagamento della sanzione è stato eseguito in tempi non sospetti e comunque molto tempo prima del provvedimento impugnato. La conseguenza è che il Decreto Dirigenziale della Regione Campania, così come opposto, deve ritenersi illegittimo e quindi nullo. Rilevata la condotta negligente della Regione Campania, la stessa va condannata al pagamento delle spese del giudizio, ex artt. 91 e 93 Cpc.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente, nei confronti della resistente, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) annulla il Decreto Dirigenziale della Regione Campania, recante il n. 39, del 20.03.2006 e notificato il 28.03.2006;
- 2) condanna l'Ente resistente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 700,00, di cui € 20,00 per spese, € 350,00 per diritti ed € 330,00 per onorario, oltre il 12,5% per rimborso spese generali, Iva e Cpa, come per legge, se dovuti e non altrimenti detraibili, con attribuzione all'Avv. SALVATORE CALIGIURI, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 Cpc -

ORDINA


trasmettersi la presente sentenza all'Ente resistente, a cura della Cancelleria.

Così deciso in Castellammare di Stabia, il giorno 21.05.2007

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 06/05/2007

Il Cancelliere (Aiello)



IL GIUDICE DI PACE
AVV. DOTT. CIRO VITALE

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Sirifascia a richiesta di Aur. C. G. G. G.

- 5 SET. 2007

..... Il Cancelliere



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

Per copia conforme

- 5 SET. 2007

IL

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
(Domenico Fricelli)





Ad istanza dell'Avv. Salvatore CALIGIURI, quale procuratore costituito del sig. D'ALESSANDRO Giuseppe nonché quale procuratore antistatario, si notifici a:

- REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p. t., sedente per la carica presso la sua sede propria - 80100 NAPOLI.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Salvatore Caligiuri", is written over a circular stamp that is partially obscured by the signature. The stamp contains the text "STUDIO LEGALE" and "Castellammare di Stabia".

